



MASTER II livello
PSICOLOGIA GIURIDICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA,
COMUNICAZIONE

RELAZIONE prof.ssa ANTONIETTA CURCI, Coordinatrice Master Universitario di II livello in Psicologia Giuridica dell'Università degli Studi di Bari

Il DDL 735 (Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità), presentato dal Sen. Pillon il 1 agosto 2018 si propone l'ambizioso obiettivo di riformare e aggiornare i contenuti normativi espressi dalla legge n. 54 del 2006 e dalle prassi in uso nelle sedi intra- ed extra-giudiziarie che pertengono all'affidamento dei figli.

In quanto coordinatrice del Master di II livello di Psicologia Giuridica dell'Università di Bari e docente di insegnamenti a contenuto psico-giuridico presso l'Università di Bari e, pertanto, impegnata da oltre venti anni nella formazione in psicologia applicata al campo giuridico, il mio intervento si baserà su un approccio scientifico al problema del conflitto familiare e alle ricadute sul benessere dei soggetti coinvolti, in primis i minori figli di coppie – sposate e non – in disgregazione. Preciso subito, infatti, che rilevo un'ambiguità nel DDL, in quanto dalla lettura del testo sembrerebbe che le disposizioni in esso contenute si applichino solo ai figli di coppie sposate, mentre gli articoli del Codice emendati sono riferiti a tutti i casi di conflitto per affidamento di figli anche nei casi di coppie di fatto che si separano.

In aggiunta alle considerazioni sugli aspetti sostanziali relativi alla gestione efficace del conflitto genitoriale nell'ottica del principio del migliore interesse del minore, il presente intervento si focalizzerà sul tema della formazione e delle competenze acquisibili dal mediatore e dal coordinatore genitoriale. Le presenti riflessioni sono state elaborate con la collaborazione dei docenti del Master indicati in calce e sono frutto tanto delle conoscenze scientifiche di ricercatori e docenti universitari, quanto dell'ampia esperienza professionale in campo peritale e forense evidentemente sostanziata da una metodologia scientifica e da un approccio *evidence-based* ai problemi.

1. A proposito dell'interesse del minore

Non sarà certamente questo il primo intervento che mette il focus sul problema cruciale emergente nei casi di disgregazione del nucleo familiare. Uso esplicitamente il termine "disgregazione del nucleo familiare" in quanto ogni rottura della relazione di coppia con prole comporta inevitabilmente una disgregazione e una ri-organizzazione degli assetti relazionali tra tutti i componenti della famiglia, non solo tra genitori, ma anche tra genitori e figli e tra gli stessi figli (ove ce ne sia più di uno). La scelta terminologica insita nel testo del DDL n. 735 privilegia la posizione dei genitori. Nell'art. 3, si prevede la partecipazione del minore alla mediazione "*purché di età superiore a dodici anni*". Se è vero che il minore di età superiore a 12 anni è, in generale, considerato soggetto capace di discernimento, la letteratura scientifica più attuale rifiuta nettamente l'idea di un approccio categoriale alla minore età (cfr., ad esempio, Martin, Forde, Horgan e Mages, 2018; Oswell, 2013), sicché anche bambini più piccoli possono essere dotati – e spesso lo sono – di una base di competenze cognitive, affettive e relazionali che li rende in grado di esprimere la propria posizione nel processo decisionale. D'altra parte, la maturità di tale capacità di espressione non può essere assunta a priori, ma va considerata alla luce di una attenta analisi delle dinamiche relazionali e affettive che intercorrono nel nucleo familiare.

1.1. Il bambino nel processo decisionale

Il DDL n. 735 sembra escludere nettamente una fase di cognizione dello stato delle relazioni, a favore dell'automatismo di una prassi di gestione extragiudiziale del conflitto esclusivamente centrata sugli accordi della coppia genitoriale. In questo senso, non si vuole affermare che il bambino piccolo sia in grado di decidere autonomamente quale sia il migliore regime di affidamento, ma semplicemente dare dignità al suo vissuto e all'espressione della sua condizione emotiva in un momento delicato in cui i due genitori si stanno separando. Pertanto, appare opportuno anteporre all'automatismo della prassi di mediazione una fase conoscitiva della condizione cognitiva, affettiva e relazionale del minore, in modo da consentire di dar voce al disagio e alle attese di tutti i protagonisti della disgregazione familiare. D'altra parte l'esigenza di ascolto del minore è riconosciuta e sostenuta dalla ricerca internazionale aggiornata sui temi in questione. Ad esempio, uno studio che ha preso in considerazione nel contesto canadese bambini a partire dai sette anni, ascoltati da un giudice o da un altro professionista nell'ambito della separazione dei genitori, ha concluso che, pur senza forzare alla partecipazione e all'espressione di esplicite preferenze, il coinvolgimento dei minori è correlato ad un maggiore benessere nella fase post-separazione: in sostanza, l'idea di tenere completamente fuori il bambino dal percorso di decision-making della coppia che si separa appare piuttosto un mito che una reale necessità scientificamente supportata (Birnbaum, Bala e Cyr, 2011).

È stato, in effetti, empiricamente dimostrato come l'inclusione dei minori nei processi collaborativi di decisione porti al migliore recupero dalla sofferenza emotiva conseguente alla disgregazione del nucleo familiare e al consolidamento di relazioni affettive soddisfacenti in particolare con il genitore meno prevalente (Birnbaum e Saini, 2012; McIntosh, Wells, Smyth e Long, 2008). I bambini sono molto più competenti nei processi di decision-making di quanto supposto da vecchie teorie o percezioni ingenuie dello sviluppo infantile: la resilienza dei minori allo stress della separazione dei genitori è nettamente favorita quando sono trattati come partner attivi nei processi decisionali che li coinvolgono nella fase di post-separazione (Smith, Taylor e Tapp, 2003). Questi dati si accordano con i dati ottenuti dagli studi più generali sul *decision-making* che sottolineano come la qualità del processo decisionale, in termini (anche) di partecipazione e comunicazione sia associata ad un miglior benessere emotivo (soddisfazione, autonomia, senso di responsabilità, diminuzione di rimpianto, etc; Zeelenberg e Pieters, 2007).

Inoltre, la prospettiva inclusiva (*child inclusive*) sembra essere maggiormente efficace a lungo termine nel garantire il benessere dei soggetti coinvolti e il recupero delle relazioni familiari rispetto ad una prospettiva che semplicemente tiene conto dell'interesse del bambino senza il suo concreto coinvolgimento nel processo di mediazione (*child focused*) (McIntosh et al., 2008). Le ricerche empiriche portano a risultati assolutamente sovrapponibili su dati raccolti in contesti geografici diversi, come Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Germania, Sud Africa, Israele, Nuova Zelanda, Australia: un approccio collaborativo nella gestione della disgregazione del nucleo familiare tiene conto delle competenze del minore e dà voce ai suoi bisogni pur nei limiti della maturità cognitiva ed affettiva. Il bambino più piccolo è certamente più vulnerabile ai condizionamenti e ai conflitti di lealtà rispetto ad un bambino più grande o più maturo. Per questa ragione gli studi dimostrano la necessità dei professionisti coinvolti di avere adeguata formazione per l'ascolto e la presa in carico della voce del minore (Birnbaum, Bala, e Boyd, 2016).

1.2. I tempi paritari o equipollenti

Un discorso a parte merita l'applicazione meccanica del criterio della bigenitorialità, così come definito dal DDL ("deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre", cfr. art. 11 DDL n. 735). Tutto l'impianto della proposta considera il minore solo in subordine rispetto alle affermazioni dei bisogni e dei desiderata dei genitori. Il minore è de-personalizzato, privato di identità, ridotto al mero destinatario passivo del piano genitoriale, indipendentemente dalle sue

caratteristiche peculiari, tra cui l'età, la collocazione geografica dell'abitazione, della scuola frequentata, ecc. Un conto è prevedere tempi rigidamente paritari o equipollenti per un bambino di 7-8 anni che ha entrambi i genitori residenti nello stesso piccolo centro o nello stesso quartiere di una città più grande, un altro è obbligare alla rigida osservanza dei dodici pernottamenti un quattordicenne, che preferisce incontrare gli amici del suo quartiere o della sua città piuttosto che spostarsi per un terzo del mese presso la dimora di un genitore che abita da tutt'altra parte. L'adolescente frustrato nel suo bisogno di confronto e socializzazione con i pari rischia di sviluppare un atteggiamento ostile e rifiutante verso il genitore la cui frequentazione si intende invece salvaguardare. È questo l'inevitabile rischio connesso allo sbilanciamento dell'intervento sulla bigenitorialità sulla tutela dei diritti degli adulti senza tener conto della voce dei figli.

Si aggiunga poi che l'impegno lavorativo dei genitori può non consentire la rigida osservanza del criterio dei tempi paritari/equipollenti, soprattutto nel caso in cui il minore risieda in un'altra città o in un altro quartiere di un grande centro. Il DDL prevede che il minore ha il "*diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale*" (art. 11): tuttavia, la complessità della società attuale rischia di rendere i casi di "*impossibilità materiale*" più la regola che l'eccezione. Ogni applicazione rigida di criteri di affidamento – pur basati sul principio della bigenitorialità – rischia di essere disfunzionale rispetto al benessere dei soggetti coinvolti nella disgregazione del nucleo familiare e delle reciproche relazioni.

1.3.1 I contributi scientifici sui temi del benessere infantile e della parental loss

A sostegno della necessità di una rigida osservanza del criterio dei tempi paritari/equipollenti, vengono variamente citati studi internazionali che metterebbero in luce gli effetti disastrosi sulla prole della limitazione dei tempi di frequentazione con uno dei due genitori. Fermo restando "*il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo*" (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176/1991, art. 9, comma 3), i lavori considerati non possono supportare l'automatismo rigido previsto dal DDL. I motivi sono molteplici. In primo luogo, se è indubbio il vantaggio evolutivo dell'accesso ad entrambe le figure genitoriali, non esistono studi empirici in grado di classificare i danni derivanti dalla limitazione dell'accesso ad uno dei due genitori (prevalentemente il padre). In generale, la ricerca riporta gli effetti negativi sul benessere infantile delle cosiddette *childhood adversities*. Si tratta di un'etichetta molto ampia, che include sicuramente il *parental loss* (dovuto non solo a separazione/divorzio, ma anche a malattia, decesso o allontanamento fisico per motivi non legati a conflitti familiari), oltre a problematiche di salute, economiche, sociali che possono incidere sul benessere psicofisico del bambino e dell'intero nucleo familiare. D'altra parte, l'impianto correlazionale e, in alcuni casi, retrospettivo degli studi non esclude il ruolo di variabili di disturbo come l'esposizione al conflitto genitoriale o la stessa esperienza di disgregazione del nucleo familiare, che possono modulare gli effetti del *parental loss*. Ciò vale a fortiori per gli studi che raccomandano l'estensione della permanenza presso il padre di bambini di età inferiore a 2-3 anni. Non esistono studi che dimostrano il pericolo intrinseco in tale estensione (cfr. Fabricius e Suh, 2017; Washak, 2014), ma neppure esistono ricerche talmente estese da escludere che gli spostamenti continui di bambini in tenerissima età abbiano un effetto stressogeno e destabilizzante sulla loro crescita. Infine, è stato ampiamente dimostrato che è la qualità del legame affettivo ad essere predittiva degli esiti evolutivi e non il tempo in sé: più tempo insieme non è infatti garanzia di qualità. In sintesi, la ricerca riconosce l'importanza dell'accesso ad entrambe le figure parentali, ma è lontana dal prescrivere in modo rigido una regolamentazione paritetica dell'accesso stesso. Un recentissimo articolo riassume i dodici interventi di una Conferenza mondiale che si è tenuta a Boston a Maggio del 2017 sul tema della genitorialità condivisa (Bravera e Lamb, 2018). I dodici relatori, chiamati a discutere sul primo delicato tema della Conferenza (*'is there persuasive evidence that shared parenting provides*

real benefit to children of divorce?'), concludono che per mantenere relazioni di alta qualità con i loro figli, i genitori devono avere interazioni sufficientemente ampie e regolari con loro, ma la quantità di tempo coinvolto è solitamente meno importante della qualità dell'interazione stessa (Lamb, Sternberg e Thompson, 1997). Inoltre, rispetto al concetto di benessere infantile, va precisato che gli outcomes presi in considerazione dagli studi sono diversi, a partire dalla qualità del pattern di attaccamento (Altenhofen, Sutherland e Biringen, 2010) per giungere ai disturbi del neurosviluppo (Biederman et al., 2011), al disadattamento sociale e antisocialità (Harold, 2011) e perfino alle patologie organiche (Vezzetti, 2016). La natura correlazionale degli studi, tuttavia, e i limiti temporali degli impianti longitudinali non consentono di trarre conclusioni univoche in termini di relazione di causa-effetto tra il *parental loss* e la condizione di salute psico-fisica a lungo termine dei bambini. Le ricerche tutt'al più suggeriscono che l'esposizione a *childhood adversities* possa qualificarsi come uno dei possibili fattori di rischio per il benessere infantile. Anzi, la ricerca più recente rifiuta il determinismo rigido per cui le esperienze sfavorevoli necessariamente plasmano un individuo problematico: al contrario, sono state trovate associazioni significative tra performance elevate a livello esecutivo e l'adattamento a contesti di vita svantaggiati (Mittal, Griskevicius, Simpson, Sung e Young, 2015).

Le risultanze degli studi che supportano una correlazione positiva tra benessere infantile e bilanciamento dei tempi di permanenza presso entrambi i genitori (il cosiddetto affido materialmente condiviso) possono infine essere influenzate da diverse variabili di confusione. Tra queste vi sono il bias di selezione dei partecipanti ai programmi di affido materialmente condiviso, che già in partenza sperimentano un livello di conflitto più basso rispetto alle coppie che sono coinvolte in programmi di affido esclusivo, e il contesto di vita delle coppie genitoriali. In particolare, i programmi di affidamento materialmente condiviso sono risultati avere più successo nei contesti nord-europei, laddove in Italia, soprattutto meridionale, i più alti tassi di disoccupazione femminile comportano un'organizzazione familiare che delega maggiormente alla mamma la cura della prole. Come conseguenza di ciò, accade sovente che i padri si trovino in difficoltà nella gestione della quotidianità della prole soprattutto quando non possono contare sull'aiuto della famiglia d'origine.

1.4. Conclusioni sull'interesse del minore nel DDL n. 735

In conclusione di questa breve rassegna, si può dire che il rispetto del principio della bigenitorialità è irrinunciabile, ma la sua traduzione operativa, così come prevista dal DDL n. 735, è rigida e rischia di essere controproducente a medio e lungo termine. Il DDL normativizza un bisogno di bilanciamento nell'esercizio della genitorialità ma senza tener conto della voce del minore e delle sue concrete esigenze. Lo spirito che anima la proposta di applicazione del principio di bigenitorialità del DDL è più di rivalsa che di presa in carico consapevole del reale interesse del minore nelle sue caratteristiche individuali e all'interno del suo contesto di crescita. La psicologia scientifica insegna che rigidità e determinismo sono categorie obsolete, riduttive e disfunzionali.

2. Sulla mediazione obbligatoria e sul coordinatore genitoriale

2.1. La mediazione tra obbligatorietà e libertà

Sulle caratteristiche del percorso di mediazione occorre una riflessione ulteriore. La mediazione, come qualsiasi altra pratica di intervento su persone o gruppi, necessita della libertà di scelta dei partecipanti. Il DDL enfatizza l'obbligatorietà della mediazione ponendola come condizione di procedibilità per le situazioni che coinvolgano i figli minorenni. Per quanto il ricorso a pratiche collaborative e, con esso, la degiurisdizionalizzazione dei conflitti familiari siano fattori utili e benefici alla soluzione di tali conflitti, come dimostrano decenni di studi e ricerche sull'argomento, obbligare alla collaborazione è di fatto un ossimoro. Gli attori del conflitto vanno incoraggiati, istruiti e invogliati alla pratica collaborativa, ma se entrano in un percorso di

mediazione senza che lo vogliano per davvero, la partecipazione ne diviene inautentica e l'eventuale consenso solo superficiale. Non essendoci il presupposto della libertà personale nella scelta del percorso, la mediazione può tutt'al più disporre o, peggio, imporre interventi pratici nella gestione del conflitto, ma la crescita personale degli attori, in quanto condizione essenziale per una ristrutturazione positiva delle relazioni familiari, viene meno. Le due ricadute più drammatiche sul piano pratico sono l'inefficienza del processo e la duplicazione dei costi (mediazione e supporto legale) (Zylstra, 2001). In effetti, negli stati americani dove la mediazione obbligatoria è prassi radicata da decenni, a fronte di una sempre maggiore inefficienza del sistema e dell'insoddisfazione degli utenti, la ricerca e la pratica professionale già da una decina di anni propongono forme di "trriage" che identifichino i servizi più appropriati per le coppie che si separano, a seconda delle caratteristiche specifiche degli attori e delle loro relazioni, nell'ottica di salvaguardare l'autodeterminazione degli stessi (Salem, 2009).

Tuttavia, anche un accesso libero – e/o apparentemente incondizionato – alla mediazione non può essere considerato come un atto burocratico privo di valenza psicologica per i due componenti della coppia che si separa. Il tribunale che omologa un piano genitoriale concordato in mediazione non si chiede come mai queste persone siano arrivate al punto di richiedere l'intervento di un terzo estraneo e perché – fallito il tentativo di autoregolarsi – hanno smesso di cercare o, almeno di esplorare, un accordo. In che momento e con quali aspettative si sono rivolti al mediatore chiedendogli non tanto di tornare ad essere in grado di autoregolarsi, quanto di dirimere o "consumare" il conflitto, portandolo alle sue estreme conseguenze con altri mezzi? Il tribunale, per sua natura, non si fa carico di questa dimensione psicologica che comprende la consapevolezza del fallimento della relazione di coppia e genitoriale e una ridefinizione dell'immagine e degli obiettivi personali. Il mediatore, in quanto figura burocraticamente agente a garanzia di procedibilità, non ha in principio interesse a comprendere e ad accogliere questa dimensione psicologica. D'altra parte, potrebbe non averne gli strumenti.

2.2. *La mediazione nei casi di disturbo psichico e patologia*

Ancora più grave si rivela la gestione del processo di mediazione quando sono coinvolte figure genitoriali che presentano delle problematiche cliniche individuali sottodiagnosticate o non diagnosticate affatto. Ad esempio, recenti ricerche mostrano come i disturbi della personalità sono spesso diffusi tra genitori che confliggono e sono un potente fattore di rischio per l'escalation conflittuale con inevitabili conseguenze sulla prole minorenni (Disney, Weinstein e Oltmanns, 2012; Giancarlo e Rottmann, 2015; Smyth e Moloney, 2017). Senza avere l'obiettivo di psichiatrizzare ogni genitore separando, è tuttavia imprescindibile avere consapevolezza che molti comportamenti "alienanti" nel contesto familiare hanno radice in pattern di personalità disfunzionali o addirittura patologici (cfr. Gordon, Stoffey, e Bottinelli, 2008; Redondo, Fariña, Seijo, Novo e Arce, 2019). Questi aspetti individuali dei genitori, nella burocratizzazione del processo di mediazione e nella rigidità della sua applicazione ad ogni procedimento di separazione, rischiano di essere sottovalutati pur essendo pervasivi e persistenti nei loro effetti sulle relazioni familiari.

Una presa in carico efficace del conflitto genitoriale richiede, al contrario, un lavoro di valutazione e di promozione delle competenze autoregolatrici dei confliggenti e non può, pertanto, trascurare la connotazione affettiva dei dati di realtà e come questa orienta la dinamica della richiesta di intervento. Si parte dal rapporto che intercorre tra chi gestisce l'intervento e chi a lui si rivolge chiedendo tale intervento, che è un rapporto costruito a partire da competenze specifiche dell'operatore. Nella domanda di intervento, infatti, sono riprodotte le categorie, le fantasie, i significati che connotano il sistema che ha generato la situazione problematica (Carli e Paniccia, 2003).

1.3. *La professionalità del mediatore*

Il DDL n. 735 già nel primo articolo istituisce l'albo dei mediatori familiari, la cui composizione si connota per un singolare eclettismo. In un'epoca in cui le iperspecializzazioni

sono l'esigenza cogente della formazione scientifica e professionale, a trattare di una materia così delicata, in cui rientrano tutti le variabili individuali, relazionali e sociali che si sono finora discusse, è ammesso tanto uno psicologo (clinico? forense? cognitivo? dello sviluppo?), quanto un medico, un avvocato, da un educatore, ossia figure professionali diversissime tra di loro, i cui ambiti disciplinari di riferimento sono ancorati a paradigmi epistemologici assolutamente incomparabili (ad es., sull'approccio psicologico vs. giuridico, si veda Gulotta e Curci, 2010). Il comma 2 dell'art. 1 del DDL n. 735 prevede che l'iscrizione all'albo dei mediatori sia ammessa per coloro che – in possesso di una laurea specialistica “*in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche*” – abbiano altresì realizzato una formazione “*certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore*”. Chi certificherà questa formazione, in particolare quando è svolta presso enti di formazione non universitari? Quali contenuti devono essere erogati all'interno dei progetti formativi di tali corsi, universitari e non? Sappiamo bene che il processo di avvio di un master universitario ha vincoli scientifici e didattici che un corso svolto da un ente di formazione non ha. Quali contenuti e quali attività pratiche devono essere oggetto di questa formazione post-laurea per far sì che la figura in uscita risponda ai reali bisogni di chi intraprende il percorso di mediazione?

Ancora più pericolosa è la previsione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 del DDL n. 735, per cui “*la qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno*”. Ciò equivale a sostenere che la pratica professionale in ambito forense sopravanza ogni tipo di formazione in ambito psicosociale. Eppure sappiamo bene che nei percorsi formativi universitari in giurisprudenza non è previsto l'obbligo di inserimento di insegnamenti a contenuto psicologico o psicosociale. L'esperienza del Master in Psicologia Giuridica dell'Università di Bari ha raccolto le voci di decine di avvocati che lamentavano una grossa lacuna formativa rispetto a questi contenuti quando si sono trovati a gestire procedimenti di separazione connotati da particolari problematicità e conflittualità. Il comma 3 del medesimo art. 1 afferma che “*il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti*”: se così deve essere, allora, l'istituzione di un albo dei mediatori familiari deve necessariamente seguire un'attenta analisi istruttoria su quelle che sono le reali competenze e ambiti di intervento a cui deve essere formata questa figura professionale. Ciò significa che, prima ancora di registrare una moltitudine di diverse figure professionali in un albo, occorre definire il percorso formativo pre- e post-laurea cui accedere per poter poi esercitare tale professione. L'istituzione di questa figura è un problema che pertiene al mondo dell'Università e della ricerca scientifica prima ancora che all'applicazione forense. Come dato empirico grossolano, è sufficiente dare un'occhiata rapida al web per vedere il proliferare di corsi per esperti in mediazione familiare, che attraggono numerosi giovani laureati senza una chiara prospettiva formativa e di intervento.

1.4. Criticità del coordinamento genitoriale

Analogo ragionamento va fatto a proposito della figura del coordinatore genitoriale, la cui definizione appare ancora più ibrida e confusa rispetto a quella del mediatore. L'art. 5 comma 2 riconosce che si tratta di “*un esperto qualificato con funzione mediativa*”, quindi un mediatore che opera dopo la definizione (o il fallimento della definizione) del piano genitoriale. Sul piano delle competenze si rilevano gli stessi elementi problematici sopra discussi in riferimento al mediatore familiare. Inoltre, rispetto ai destinatari dell'intervento, ciò che dalla lettura del DDL emerge è la delega al coordinatore della regolazione dei comportamenti di esercizio della genitorialità. Parliamo esplicitamente di regolazione dei comportamenti perché la gestione delle relazioni sul piano dei significati psicologici e della valenza affettiva non dovrebbe entrare nella competenza del coordinatore. Ma è mai possibile scindere gli agiti dalla loro componente di significato, soprattutto in campi così delicati quali la gestione del conflitto genitoriale e la disgregazione del nucleo

comprendente figli minorenni? La lettura che il DDL dà del conflitto e della sua regolazione è ingenua e riduttiva.

Un recente articolo della dott.ssa Caterina Mangano, Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Messina, afferma che *“per l’efficacia del rimedio in esame dovrà attivarsi una vera e propria sinergia ed una leale collaborazione tra coordinatore e coppia genitoriale nonché tra il primo e il giudice, basata sulla consapevolezza che il fine ultimo e comune da perseguire rimane quello della salvaguardia dell’interesse del minore”* (Mangano, 2018). E tuttavia, ciò che manca nelle coppie che confliggono e non pervengono ad accordi condivisi è proprio il presupposto della *“leale collaborazione”*. L’esperienza clinica e peritale insegna che le coppie che confliggono non accettano facilmente di delegare il decision-making genitoriale ad una figura terza. Se obbligate, cercano di forzarne l’imparzialità, triangolando le relazioni intercorrenti tra i componenti del nucleo familiare e il coordinatore stesso. Ove il coordinatore non abbia l’adeguata competenza clinica per gestire questa patologia relazionale – e, dalla lettura del DDL, non pare che questa sia essenziale per la formazione di tale figura –, rischia esso stesso di venire invischiato nella dinamica conflittuale che è chiamato a risolvere.

AmMESSO che la coppia genitoriale accetti tale delega, l’esperienza del coordinamento genitoriale si qualificherà per il vissuto di fallimento della capacità autoregolativa degli attori del conflitto senza la prospettiva certa di una ricostruzione efficace di tale capacità. Il coordinatore garantisce una sospensione temporanea del decision-making parentale, si sostituisce a genitori incapaci, con funzione squalificante se non addirittura punitiva. Finito (come?) il tempo della coordinazione genitoriale, non essendoci una presa in carico del vissuto emotivo dei componenti del nucleo familiare (e non solo della coppia genitoriale), non è chiaro come e perché i due genitori avranno recuperato la capacità di autoregolarsi nelle relazioni reciproche e con i propri figli. Vi è poi l’aggravante che questo fallimento ha anche un onere economico che la coppia dovrà sostenere. Tralasciando tutti gli aspetti giuridici relativi alla confusione tra destinatari paganti del trattamento e referente dell’intervento (l’A.G.), è quanto mai evidente che il destinatario pagante sviluppa delle aspettative di favore verso di sé che, pur essendo irrealistiche nella loro natura, possono avere conseguenze serie sul piano comportamentale. Ciò crea ancora più confusione nella relazione parentale problematica che si intende gestire. Chi è disposto a pagare per farsi squalificare/punire da una figura terza estranea che decide al posto suo? Ancora peggiore è la situazione in cui la sproporzione reddituale tra i genitori pone il maggiore onere del coordinamento a carico di uno solo della coppia. L’aspettativa di favore verso di sé è rafforzata da questo sbilanciamento e le tensioni interpersonali ne possono venire alimentate.

Le esperienze internazionali mostrano l’efficacia dell’intervento del coordinatore genitoriale nei casi di risoluzione alternativa di conflitti familiari. Tuttavia, gli studi riconoscono efficacia ai trattamenti svolti da operatori qualificati, formati sul piano della psicoterapia sistemica, della psicologia dello sviluppo, della psicologia forense, del diritto di famiglia e – anche! – della mediazione familiare (cfr. Rodríguez Domínguez, e Carbonell, 2014). Improvvisare una figura professionale vicaria rispetto all’autonomia decisionale dei genitori senza mettere in conto che possa attuare interventi di supporto orientati all’acquisizione e/o al consolidamento dell’autonomia regolativa dei componenti della coppia genitoriale rischia solo di aggiungere confusione e di posticipare *sine die* la soluzione del conflitto. Paradossalmente, una norma introdotta per ridurre il contenzioso avrebbe l’effetto di incrementarlo ancora di più. La previsione dell’intervento di questa figura professionale necessita di un lavoro di chiarificazione delle competenze necessarie e dei percorsi formativi per conseguirle. Inoltre, va definita una forma di responsabilità professionale per mediatori e coordinatori, al fine di evitare che, nel vuoto normativo e formativo relativo a queste figure, si improvvisino soluzioni fantasiose o persino pericolose per il benessere dei minori coinvolti.

1.5. Conclusioni sulla mediazione obbligatoria e sul coordinatore genitoriale

In conclusione, la lettura del DDL n. 735 mette in luce elementi problematici anche in relazione alla formazione, alle competenze e alle responsabilità del mediatore e del coordinatore genitoriale. L'indeterminatezza sul piano formativo e professionale ha ricadute sul piano pragmatico che devono essere tenute nella giusta considerazione. Le presenti osservazioni non intendono in alcun modo suggerire un appiattimento dell'intervento delle scienze del comportamento nel processo civile su materia di famiglia alle sole consulenze tecniche psicologiche o alle terapie private. È chiaro, sotto la lente della letteratura scientifica e dell'esperienza professionale, che le soluzioni alternative ai conflitti genitoriali richiedono l'intervento di figure esperte, opportunamente formate a competenze realmente funzionali al recupero della genitorialità consapevole e al superiore interesse del minore. Le proposte rigide, le impostazioni meccanicistiche e lo spirito punitivo che sottendono alla proposta del DDL rischiano di esacerbare i conflitti a evidente svantaggio dei figli coinvolti. Quando il conflitto parentale si sposta nell'arena giudiziaria inevitabilmente si inasprisce: demandare l'intervento giudiziario ad una figura extragiurisdizionale non cambia la natura coercitiva dell'intervento stesso. Se la tutela del principio della bigenitorialità segue i percorsi indicati dal DDL n. 735, probabilmente i genitori ad oggi meno favoriti avranno una loro rivalse ma non è chiaro se l'interesse del minore ne verrà sempre e comunque salvaguardato. Lo spirito del DDL è purtroppo: "kids come last" (Giancarlo e Rottmann, 2015). E su questo, dal nostro punto di vista, non è possibile convergere.

Riferimenti bibliografici

- Altenhofen, S., Sutherland, K. e Biringen, Z. (2010). Families experiencing divorce: Age at onset of overnight stays, conflict, and emotional availability as predictors of child attachment. *Journal of Divorce & Remarriage*, 51, 141-156.
- Biederman, J., Petty, C. R., Clarke, A., Lomedico, A. e Faraone, S. V. (2011). Predictors of persistent ADHD: an 11-year follow-up study. *Journal of Psychiatric Research*, 45, 150-155.
- Birnbaum, R., Bala, N. e Cyr, F. (2011). Children's experiences with family justice professionals in Ontario and Ohio. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 25, 398-422.
- Birnbaum, R., Bala, N. e Boyd, J. (2016). The Canadian Experience with Views of the Child Reports: A Valuable Addition to the Toolbox? *International Journal of Law, Policy and the Family*, 30, 158-178.
- Birnbaum, R. e Saini, R. (2012). A scoping review of qualitative studies on the voice of the child in child custody disputes. *Childhood*, 20, 260-282.
- Braver, S. L. e Lamb, M. E. (2018). Shared parenting after parental separation: The views of 12 experts. *Journal of Divorce & Remarriage*, 59, 372-387.
- Carli, R. e Paniccia, R. M. (2003). *Analisi della domanda. Teoria e intervento in psicologia clinica*. Bologna: Il Mulino.
- Disney, K. L., Weinstein, Y. e Oltmanns, T. F. (2012). Personality disorder symptoms are differentially related to divorce frequency. *Journal of Family Psychology*, 26, 959-965.
- Fabricius, W. V. e Suh, G. W. (2017). Should infants and toddlers have frequent overnight parenting time with fathers? The policy debate and new data. *Psychology, Public Policy, and Law*, 23, 68-84.
- Giancarlo, C. e Rottmann, K. (2015). Kids Come Last: The Effect of Family Law Involvement in Parental Alienation. *International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: Annual Review*, 9, 27-42.
- Gordon, R. M., Stoffey, R. e Bottinelli, J. (2008). MMPI-2 findings of primitive defenses in alienating parents. *American Journal of Family Therapy*, 36, 211-228.
- Gulotta, G. e Curci A. (2010) (a cura di). *Mente, società e diritto*. Milano: Giuffrè.
- Harold, G. T., Elam, K. K., Lewis, G., Rice, F. e Thapar, A. (2012). Interparental conflict, parent psychopathology, hostile parenting, and child antisocial behavior: Examining the role of maternal versus paternal influences using a novel genetically sensitive research design. *Development and Psychopathology*, 24, 1283-1295.
- Lamb, M. E., Sternberg, K. J. e Thompson, R. A. (1997). The effects of divorce and custody arrangements on children's behavior, development, and adjustment. *Family and Conciliation Courts Review*, 35, 393-404.
- McIntosh, J., Wells, Y., Smyth, B. e Long, C. (2008). Child-focused And Child-inclusive Divorce Mediation: Comparative Outcomes from a Prospective Study of Post-Separation Adjustment. *Family Court Review*, 46, 105-124.
- Mangano, C. (2018). *La figura del coordinatore genitoriale nella crisi della famiglia, tra inadeguatezza del processo civile e ostacoli alla diffusione di tale rimedi*. www.magistraturaindipendente.it

- Martin, S., Forde, C., Horgan, D., & Mages, L. (2018). Decision-making by children and young people in the home: the nurture of trust, participation and independence. *Journal of Child and Family Studies*, 27, 198-210.
- Mittal, C., Griskevicius, V., Simpson, J. A., Sung, S. e Young, E. S. (2015). Cognitive adaptations to stressful environments: When childhood adversity enhances adult executive function. *Journal of Personality and Social Psychology*, 109, 604-622.
- Oswell, D. (2013). *The agency of children: From family to global human rights*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Redondo, L., Fariña, F., Seijo, D., Novo, M. e Arce, R. (2019). A meta-analytical review of the responses in the MMPI-2/MMPI-2-RF clinical and restructured scales of parents in child custody dispute. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 35, 156-165.
- Rodríguez Domínguez, C. e Carbonell, X. (2014). Coordinator de parentalidad: Nueva figura profesional para el psicólogo forense. *Papeles del Psicólogo*, 35, 193-200.
- Salem, P. (2009). The emergence of triage in family court services: the beginning of the end for mandatory mediation?. *Family Court Review*, 47, 371-388.
- Smith, A. B., Taylor, N. J. e Tapp, P. (2003). Rethinking children's involvement in decision-making after parental separation. *Childhood*, 10(2), 201-216.
- Smyth, B. M. e Moloney, L. J. (2017). Entrenched Postseparation Parenting Disputes: The Role of Interparental Hatred? *Family Court Review*, 55, 404-416.
- Vezzetti, V. C. (2016). New approaches to divorce with children: A problem of public health. *Health Psychology Open*, 3, 2055102916678105.
- Warshak, R. A. (2014). Social science and parenting plans for young children: A consensus report. *Psychology, Public Policy, and Law*, 20, 46-67.
- Zeelenberg, M. e Pieters, R. (2007). A theory of regret regulation 1.0. *Journal of Consumer psychology*, 17, 3-18.
- Zylstra, A. (2001). The road from voluntary mediation to mandatory good faith requirements: a road best left untraveled. *Journal of American Academy of Matrimonial Law*, 17, 69-103.

La presente relazione è stata elaborata con il contributo dei seguenti docenti del Master di II livello in Psicologia Giuridica dell'Università degli Studi di Bari:

- **Antonietta Curci, prof. associato di Psicologia Generale, Università degli Studi di Bari**
- **Marialaura Basso, già ricercatrice di Diritto Privato, Università degli Studi di Bari e avvocato Foro di Bari.**
- **Gabrielle Coppola, prof. associato di Psicologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Bari;**
- **Stefano Ferracuti, prof. associato di Psicologia Clinica Università di Roma "La Sapienza";**
- **Tiziana Lanciano, ricercatrice di Psicologia Generale, Università degli Studi di Bari;**
- **Giuseppe Sartori, prof. ordinario di Neuropsicologia Forense, Università degli Studi di Padova.**